

Comune di Calcio
Regolamento speciale
sull'armamento del Servizio di
Polizia Locale

(art. 5, Legge -7 marzo 1986, n° 65; D.M.-4 marzo 1987, n° 145)

INDICE

TITOLO I - GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI	
Articolo 1	Finalità ed ambito d'applicazione 3
Articolo 2	Numero di armi in dotazione 3
Articolo 3	Tipo di armi in dotazione 3
TITOLO II - MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA	
Articolo 4	Modalità di porto dell'arma 4
Articolo 5	Servizi svolti con armi 4
Articolo 6	Esenzione dal porto 5
Articolo 7	Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza 5
Articolo 8	Servizi di collegamento e di rappresentanza 5
Articolo 9	Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto 5
TITOLO III - CUSTODIA ED ASSEGNAZIONE DELLE ARMI	
Articolo 10	Modalità di assegnazione e revoca dell'arma 6
Articolo 11	Doveri dell'assegnatario 6
Articolo 12	Istituzione dell' armeria della polizia locale 7
Articolo 13	Caratteristiche delle armerie 7
Articolo 14	Funzionamento delle armerie 8
Articolo 15	Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni 8
Articolo 16	Controlli e sorveglianza 9
Articolo 17	Doveri del consegnatario di armeria 9
TITOLO IV - ADDESTRAMENTO	
Articolo 18	Addestramento al tiro con armi comuni da sparo 9
Articolo 19	Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno 10
TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI	
Articolo 20	Temporaneo esonero dall'istituzione dell'armeria 10
Articolo 21	Norme integrative 10
Articolo 22	Entrata in vigore 11

TITOLO I

Generalità, numero e tipo di armi.

Articolo 1

Finalità ed ambito d'applicazione.

Il regolamento speciale adottato ai sensi dell'art. 2 del D.M. 04/03/87, n° 145, recante "Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla Polizia Locale ai quali è conferita la qualità di agenti di P.S.", ha lo scopo di disciplinare l'acquisto, la custodia, la detenzione, il trasporto, il porto, l'addestramento e l'impiego dei materiali d'armamento, completando le disposizioni di legge al riguardo, al fine di garantire la conservazione, l'efficienza e la durata degli stessi, nonché la capacità e competenza nel loro impiego.

L'armamento in dotazione agli operatori di Polizia Locale, in possesso della qualifica di agente di P.S., è adeguato e proporzionato alla esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato quale risulta dalla normativa vigente e dalla disciplina contenuta nel presente regolamento.

Articolo 2

Numero di armi in dotazione.

Il numero complessivo delle armi, con il relativo munizionamento, equivale al numero degli addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5 per cento degli stessi o almeno di un arma, come dotazione di riserva.

Tale numero è fissato con provvedimento del sindaco.

Il provvedimento che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi in dotazione è comunicato al prefetto.

Articolo 3

Tipo di armi in dotazione.

L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art. 1 è una pistola semi-automatica il cui modello deve essere scelto all'atto dell'acquisizione fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della [legge 18 aprile 1975, n. 110](#), e successive modificazioni.

Il munizionamento viene individuato nel calibro delle armi in dotazione, con caricamento confezionato per il commercio direttamente dal fabbricante della munizione, con palla blindata, in numero pari a cinquanta cartucce per ogni arma da fuoco in dotazione.

TITOLO II

Modalità e casi di porto dell'arma

Articolo 4

Modalità di porto dell'arma.

Il personale che espleta servizio d'istituto armato, indossa l'uniforme e porta l'arma nella fondina esterna di sicurezza.

L'arma è portata con caricatore pieno ed inserito, senza colpo in canna, con caricatore di riserva collocato nell'apposita tasca al cinturone. In ogni caso l'arma va portata con cane in posizione di riposo.

Qualora sia disposto l'uso dell'abito civile, secondo quanto previsto dal regolamento speciale del Servizio di Polizia Locale Comune di Calcio, l'arma in dotazione è portata in modo non visibile e in apposita fondina interna.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione, né esse possono essere alterate o modificate, né in esse può essere impiegato munizionamento diverso da quello in dotazione.

Articolo 5

Servizi svolti con armi.

Nell'ambito del territorio di competenza, il personale di P.L. appartenente al Servizio deve essere armato qualora espleti:

- a) servizio di Polizia Stradale;
- b) servizio ausiliario di Pubblica Sicurezza, in collaborazione con le Forze di Polizia, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità dalla quale gli operatori dipendono funzionalmente per il relativo svolgimento;
- c) servizi di vigilanza sul territorio comunale relativo al rispetto dei regolamenti comunali e delle ordinanze del Sindaco, alla tutela del patrimonio comunale e al rispetto delle leggi e di provvedimenti di Pubbliche Autorità, la cui vigilanza è affidata all'Amministrazione Comunale;
- d) l'esecuzione delle ordinanze;
- e) il servizio di vigilanza e protezione della Sede Municipale e del locale in cui sono custodite le armi e le munizioni e, in genere, tutti i servizi di vigilanza interna, esterna, notturna e di pronto intervento.

Fuori dal territorio di competenza, oltre a quanto previsto dai successivi articoli, il personale di P.L. appartenente al Servizio può essere armato nell'esercizio di funzioni di polizia esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza di illecito commesso nel territorio comunale;

Articolo 6

Esenzione dal porto.

Nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, D.M. -4 marzo 1987, n° 145, il Comandante può esonerare dal porto delle armi quegli operatori che siano comandati in servizi la cui natura consigli la non ostentazione di armi.

Articolo 7

Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza

Gli addetti alla polizia locale in possesso della qualifica di agente di P.S. che collaborano con le forze di polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della [legge 7 marzo 1986, n. 65](#), espletano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

Articolo 8

Servizi di collegamento e di rappresentanza

I servizi di collegamento e di rappresentanza espliciti fuori dal territorio del comune di appartenenza sono svolti di massima senza armi; tuttavia, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, agli addetti alla polizia municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Articolo 9

Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati, di massima, senza armi. Tuttavia il sindaco del comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4, della [legge 7 marzo 1986, n. 65](#), che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale, ai sensi del regolamento comunale.

Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo di cui al comma precedente, nonché i casi e le modalità del loro armamento in servizio sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le amministrazioni interessate, osservate le previsioni dei regolamenti comunali.

Nei casi previsti dall'art. 8 e dai precedenti commi, il sindaco dà comunicazione al prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio dell'ente di appartenenza, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

TITOLO III

Custodia ed assegnazione delle armi

Articolo 10

Modalità di assegnazione e revoca dell'arma

L'arma è assegnata all'operatore di polizia locale addetto ai servizi previsti dall' art 5 con provvedimento del Sindaco, dopo la nomina ad Agente di Pubblica Sicurezza e dopo il superamento del corso di lezioni regolamentari del tiro a segno indicate al successivo art. 18.

L'assegnazione può essere disposta

- a) in via continuativa con provvedimento annuale per il personale assegnato ai servizi previsti dall'art. 5
- b) in via occasionale per il personale che svolge servizi previsti dall'art. 5 in maniera non continuativa, in questo caso l'assegnazione dell'arma è effettuata di volta in volta

L'arma assegnata ai sensi della lettera b), è prelevata, all'inizio del servizio, presso l'armeria del servizio della polizia locale e alla stessa deve essere versata al termine del servizio medesimo.

L'arma assegnata ai sensi della lettera a), è prelevata presso l'armeria, previa annotazione degli estremi del provvedimento di assegnazione nel registro di cui all'art. 14.

Del provvedimento di assegnazione dell'arma ai sensi della lett. a) è fatta menzione nel tesserino personale di identificazione e data comunicazione al Prefetto.

L'arma assegnata viene consegnata unitamente a un caricatore più uno di riserva e con munizioni in numero pari alla capacità di due caricatori.

Fatti salvi i poteri del Prefetto, l'assegnazione dell'arma è immediatamente revocata con provvedimento motivato del Sindaco nei seguenti casi:

- a) quando sia venuta meno la qualifica di agente di P.S.;
- b) quando sia cessato o sospeso il rapporto di servizio;
- c) quando siano venute a mancare le condizioni che determinarono l'assegnazione;
- d) quando l'addetto sia colpito da un provvedimento disciplinare.

Del provvedimento del Sindaco di revoca dell'assegnazione dell'arma è data comunicazione al Prefetto.

L'arma e le relative munizioni, comunque assegnate, devono essere immediatamente versate all'armeria allorquando viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio, quando il provvedimento di assegnazione risulta scaduto o revocato e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dal Sindaco o dal Prefetto.

Il prelevamento dall'armeria ed il versamento in armeria delle armi sono annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente viste dal Comandante del Servizio.

Articolo 11

Doveri dell'assegnatario

All'atto della consegna l'assegnatario deve verificare la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma, nonché le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate.

L'assegnatario deve custodire l'arma e le munizioni ricevute in modo diligente, provvede alla manutenzione ordinaria ed alla pulizia dell'arma in modo che non ne sia pregiudicato il corretto funzionamento.

L'assegnatario deve sempre ed ovunque applicare le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi e non deve mai lasciare l'arma o le munizioni incustodite.

L'assegnatario deve mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui all' artt. 18

Nei casi in cui durante il servizio sia estratta l'arma, il personale interessato dovrà provvedere a presentare rapporto dettagliato al Comandante; quando ne ricorrano gli estremi dovrà informare l'Autorità Giudiziaria.

La responsabilità per l'uso non corretto dell'arma ricade esclusivamente sull'operatore, per cui, oltre alle eventuali sanzioni penali, lo stesso potrà incorrere in quelle disciplinari.

In tali casi, l'Amministrazione Comunale comunicherà al Prefetto l'infrazione ed i relativi provvedimenti adottati, per quanto di competenza, in ordine alla qualifica di agente di Pubblica Sicurezza.

Nei locali del Comando non espressamente individuati è fatto divieto di effettuare il caricamento e lo scaricamento delle armi.

Articolo 12

Istituzione dell' armeria della polizia locale

In ambito comunale e, nel caso di costituzione di associazione ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della [legge 7 marzo 1986, n. 65](#), in uno o più comuni di questa, è istituita l'armeria del Servizio di polizia locale in apposito locale nel quale sono custodite le armi in dotazione ed il relativo munizionamento.

In relazione all'articolazione territoriale della struttura di polizia locale ed al numero degli addetti possono essere istituite una o più armerie sussidiarie in cui sono custodite le armi in dotazione.

L'istituzione dell'armeria principale e di quelle sussidiarie nonché la soppressione o trasferimento della stessa, sono effettuate con provvedimento del Sindaco e sono comunicate al Prefetto e al Questore.

L'istituzione dell'armeria non è necessaria qualora si tratti di custodire armi in numero non superiore a quindici e munizioni non superiori a duemila cartucce.

In tal caso le armi e le munizioni sono custodite negli appositi armadi di cui all'art. 14 primo e secondo capoverso e sono assegnate, ritirate e controllate osservando gli articoli 15 primo e secondo capoverso, 16 primo, terzo e quarto capoverso, 17.

Le funzioni di consegnatario dell'armeria sono svolte dal responsabile del Servizio. Il consegnatario dell'armeria può anche essere individuato con provvedimento del Comandante tra il personale appartenente al Servizio, con specificazione dei doveri e compiti nel rispetto del disposto dell'art. 17, D.M. n° 145/87.

L'autorità di pubblica sicurezza determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della [legge 18 aprile 1975, n. 110](#).

L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

Articolo 13

Caratteristiche delle armerie

Le armerie devono essere sistemate in locali possibilmente interni all'edificio, ubicati in modo da consentire il controllo degli accessi e devono essere munite di porte blindate ed aperture luce

ugualmente blindate oppure dotate di inferriate e grate metalliche di sicurezza; esse devono altresì disporre di serratura di sicurezza e di congegni di allarme.

Le porte devono essere munite di finestrelle con cristalli blindati o grata per i controlli dall'esterno; l'impianto di illuminazione artificiale deve essere permanentemente in funzione ed essere corredato di interruttore esterno e dispositivi di illuminazione di emergenza.

Le attrezzature e le misure antincendio, conformi alle prescrizioni degli organi competenti, sono sistemate all'interno ed all'esterno del locale.

Articolo 14

Funzionamento delle armerie

Le armi sono conservate, prive di fondina e di munizioni, in appositi armadi metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.

Le munizioni sono conservate in armadi metallici distinti da quelli delle armi, di uguali caratteristiche.

Le chiavi di accesso ai locali armeria e agli armadi metallici, in cui sono custodite armi e munizioni, sono conservate, durante le ore di servizio, dal consegnatario dell'armeria che ne risponde. Fuori dell'orario di servizio dette chiavi sono custodite nella cassaforte del Servizio o unità di esso, in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di sé dal consegnatario dell'armeria.

Copia di riserva di dette chiavi è conservata a cura del responsabile del Servizio di polizia locale, in busta sigillata controfirmata dal consegnatario dell'armeria, in cassaforte o armadio corazzato.

L'armeria è dotata del registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore. I movimenti giornalieri di prelevamento o versamento delle armi e munizioni devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal responsabile del servizio di polizia municipale.

L'armeria è dotata altresì di registri, a pagine numerate e preventivamente vistate dal responsabile del servizio di polizia locale, per:

le ispezioni settimanali e mensili;

le riparazioni delle armi;

i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.

Articolo 15

Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni

L'accesso nell'armeria o nel locale in cui sono custodite le armi ai sensi del quarto capoverso dell'art. 12 è consentito esclusivamente al Sindaco o assessore delegato, al responsabile del Servizio di polizia locale, al consegnatario dell'armeria; l'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilità del consegnatario dell'armeria o del responsabile del Servizio di polizia locale se presente.

Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo a ciò appositamente predisposto, esterno all'armeria.

Nell'armeria, nel locale antistante e nel luogo per il carico e scarico delle armi sono affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

Articolo 16

Controlli e sorveglianza

Controlli giornalieri all'armeria sono effettuati dal consegnatario, all'inizio e alla fine del servizio, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico. L'esito dei controlli è riportato su apposito modulo.

La sorveglianza esterna alle armerie è effettuata da appartenenti al Servizio attraverso ripetuti sopralluoghi diurni e notturni, tendenti ad accertare le condizioni delle porte di accesso, delle finestre e delle pareti perimetrali e ad ispezionare l'interno dell'armeria attraverso la feritoia di cui è munita la porta d'accesso. L'effettuazione e l'esito dei sopralluoghi è riportata su apposita tabella affissa all'esterno del locale.

Il Sindaco, l'Assessore delegato, il responsabile Servizio della polizia locale dispongono visite di controllo e ispezioni interne periodiche.

Qualsiasi appartenente al servizio, qualora riscontri manomissioni o irregolarità nello stato dell'armeria, degli armadi corazzati o delle casseforti, o ravvisi necessità di interventi, deve farne immediato rapporto al Comandante o a chi ne fa le veci perché ne riferisca successivamente al Sindaco; in caso si riscontri un fatto in cui sia possibile ravvisare l'ipotesi di un reato, verrà altresì inviato rapporto alla competente Autorità Giudiziaria.

Articolo 17

Doveri del consegnatario di armeria

Il consegnatario di armeria cura con la massima diligenza:

- a) la custodia e conservazione delle armi e delle munizioni in armeria, dei registri e della documentazione, delle chiavi, a lui commesse ai sensi degli articoli precedenti;
- b) la effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
- c) la tenuta dei registri e della documentazione;
- d) la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni di armeria;

provvede alla manutenzione ordinaria ed alla pulizia delle armi non assegnate in via continuativa in modo che non ne sia pregiudicato il corretto funzionamento

Egli collabora con il responsabile del Servizio per la disciplina delle operazioni di armeria, per l'organizzazione ed esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché per l'esecuzione delle ispezioni ed allo stesso fa rapporto per ogni irregolarità o necessità.

Titolo IV

Addestramento

Articolo 18

Addestramento al tiro con armi comuni da sparo

Gli addetti alla polizia locale che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

A tal fine i comuni, nel quadro dei programmi di addestramento e formazione disposti dalle regioni, possono stipulare apposite convenzioni con le sezioni del tiro a segno nazionale, nonché con gli enti

o comandi che dispongono di propri poligoni abilitati, nell'ambito territoriale del comune o di comuni limitrofi, ovvero possono costituire propri poligoni di tiro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per la costituzione ed il funzionamento delle sezioni del tiro a segno nazionale.

Nei poligoni appositamente costituiti ai sensi del comma precedente possono effettuare esercitazioni o corsi di tiro esclusivamente gli addetti alla polizia locale nonché, previe apposite convenzioni con l'ente o comando di appartenenza, i dipendenti dello Stato che per ragione del loro servizio debbono prestare servizio con armi.

Oltre quanto previsto dalla [legge 28 maggio 1981, n. 286](#), contenente disposizioni per la iscrizione alle sezioni del tiro a segno nazionale, il Comandante può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla polizia locale o per quelli fra essi che svolgono particolari servizi.

I corsi di tiro effettuati presso poligoni di enti o comandi dello Stato o presso poligoni appositamente costituiti per la polizia locale sono equivalenti a tutti gli effetti ai corsi delle sezioni del tiro a segno nazionale.

I provvedimenti e le convenzioni adottate ai sensi dei precedenti commi sono comunicati al Prefetto.

Articolo 19

Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

Qualora il poligono di tiro a segno di cui al precedente art. 18 si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio, gli addetti alla polizia locale, purché muniti del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 10 e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori del comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.

Il prefetto, al quale la disposizione di servizio è comunicata dal sindaco almeno sette giorni prima, può chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 20

Temporaneo esonero dall'istituzione dell'armeria

Sino a quando il numero di armi o munizioni da custodire non superi le quantità indicate dall'art. 12 non si applicano le disposizioni di cui al precedente Titolo III riguardanti l'istituzione, le caratteristiche ed il funzionamento dell'armeria.

Articolo 21

Norme integrative.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme della Legge -7 marzo 1986, n° 65, del Decreto del Ministro dell'Interno -4 marzo 1987, n° 145, della Legge 18

aprile 1975, n° 110 e successive modificazioni ed integrazioni, e del T.U. della Legge di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n° 773, nonché ogni altra disposizione vigente in materia.

Articolo 22

Entrata in vigore

Il presente Regolamento, costituito da 22 articoli e 11 pagine è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera nr. _____ del _____ ed entra in vigore dal _____; Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4marzo 1987 nr. 145 il presente regolamento è comunicato al Prefetto di Bergamo